

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****Roma, 31 Marzo 2014****LAV14128****SM****Oggetto: Lavoro. Chiarimento in merito al Registro infortuni.**

Con l'interpello n. 9/2014 (emesso in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro), il Ministero del Lavoro ha affermato che è ancora applicabile la sanzione prevista dall'art. 89 , comma 3 del d.lgvo 626/1994, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni da parte del datore di lavoro (sanzione amm.va da un milione a sei milioni delle vecchie lire).

Infatti, le disposizioni che hanno istituito il registro infortuni sono ancora in vigore, tenuto conto che l'abrogazione è stata prevista dall'art. 53, comma 6 del d.lgvo 81/2008 a partire dal sesto mese successivo all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione), cosa che non è ancora avvenuta.

Il registro infortuni – ricorda il Ministero – deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12.9.1958 (come modificato dal DM 5.12.1996), vidimato presso l'ASL competente per territorio (fatte salve le Regioni che hanno abolito tale prassi) e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

Il testo dell'interpello 9/2014 è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.